

IN BREVE n. 024-2014
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PREVIDENZA e INVALIDITA'

Ai lavoratori dipendenti con invalidità accertata superiore al 74%, per ogni anno di lavoro dopo il riconoscimento della invalidità, viene riconosciuto il beneficio di due mesi di anzianità contributiva figurativa ai fini pensionistici sino ad un massimo di 5 anni.

Il riconoscimento viene effettuato all'atto del pensionamento allegando alla domanda di quiescenza la documentazione attestante l'invalidità.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"

Art. 80 - Disposizioni in materia di politiche sociali

3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 29 del 30.01.2002 (documento 107)

PREVIDENZA COMPLEMENTARE - QUALI GARANZIE A 20, 30, 40 ANNI?

Si enfatizza che la previdenza obbligatoria avrà grossi tagli e si propone come panacea la previdenza complementare, guardata con molto interesse dai mercati finanziari.

Poche sono però le risposte pratiche: quali garanzie per il futuro a 30, 40 anni? quali le rendite: agganciate al mercato corrente o semplici debiti di valuta?

Insomma poiché nel costruire il futuro previdenziale non si può sbagliare, pena grosse penalizzazioni, quali sono i numeri reali in uscita nel contesto reale del potere di acquisto? Anche il beneficio fiscale incomincia ad essere il pozzo cui attingere...si dice che l'imposizione sulla rendita passerà dall'11 all'11,50% Ma, in seguito, chi si sente di escludere che la previdenza integrativa non diventi il bancomat dello Stato....e se ci sono crack finanziari ?.... Mai nessuna riga in merito !

ANTIRICICLAGGIO - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

NON C'È SANZIONE PER L'ASSENZA DEL POS da Sole 24 ore - risposta 1939

D - Vorrei sapere quali sono le sanzioni applicabili alla violazione dell'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto legislativo 179/2012, riguardante l'obbligo, dal 1°lugho, di accettare i pagamenti tramite Pos per transazioni superiori a 30 euro.

R - L'articolo 15, comma 4, del DL 18 ottobre 2012, n.179, ha stabilito che i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati tramite bancomat o carte di debito. L'adempimento entrerà in vigore il 1° luglio prossimo e l'attuazione dello stesso è possibile sulla base di quanto previsto dal decreto del ministero dello Sviluppo economico del 24 gennaio 2014. Il decreto di attuazione citato non prevede specificamente alcuna sanzione qualora il professionista contravvenga al nuovo adempimento. In realtà, le disposizioni non prevedono espressamente neppure l'obbligo, a carico dei professionisti, di dotarsi di Pos, vale a dire dell'apparecchio che permette ai clienti di pagare con carta di credito o bancomat. L'eventuale violazione scatterebbe solo allorquando, a fronte di una specifica richiesta del cliente che intende pagare con il bancomat o con la carta di credito, il professionista dovesse opporre un rifiuto.

AGENZIA DELLE ENTRATE - FAMILIARI A CARICO: BORSA DI STUDIO PER DOTTORATO

Domanda

Mio figlio ha percepito nel 2013 un assegno per dottorato di ricerca universitario di circa mille euro mensili. Posso considerarlo a mio carico?

Risponde G.Mingione

Le borse di studio erogate dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria per i corsi di dottorato di ricerca sono esenti ai fini Irpef (articolo 6, comma 6, legge 398/1989). Si considerano fiscalmente a carico i familiari che hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (articolo 12, comma 2, del Tuir); nel computo del reddito complessivo non rientrano, salvo alcune eccezioni (tra le quali non sono comprese le borse di studio), i redditi esenti e quelli assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.

VITALIZI DEI PARLAMENTARI A CONFRONTO

PAESE	DOPO 5 ANNI	DOPO 10 ANNI	DOPO 40 ANNI
Italia	2.500	5.000	9.000
Francia	780	1.500	6.300
Germania	960	2.000	5.200
Regno Unito	530-750	1.000-1.600	2.400

730/2014 - RIMBORSI SUPERIORI AI 4.000 EURO

La Agenzia delle entrate con comunicato stampa del 10 giugno 2014 informa che nei casi in cui il rimborso IRPEF risultante dal mod. 730/2014 di importo superiore a 4.000 euro anche se determinato da detrazioni per familiari a carico (e non da assegni per il coniuge separato) o da

crediti riportati dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, questo sarà soggetto a controllo preventivo da parte dell'Agenzia delle entrate.

Nella maggior parte dei casi i rimborsi saranno disposti dall'Agenzia delle Entrate non più tardi di ottobre, prima cioè del termine massimo di sei mesi previsto dalla Legge di Stabilità.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Commemorativo di Enrico Berlinguer nel trentennale della scomparsa

Data di emissione l' 11 giugno 2014

